

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»);

considerato inoltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti,

hanno convenuto quanto segue

Titolo I

Art. 1

Le Parti Contraenti non eserciteranno il diritto previsto nell'articolo 2 lettera a della Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce a un'infrazione che la Parte richiesta considera un reato fiscale.

Art. 2

1. Nei casi in cui una Parte Contraente si è riservata il diritto di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie volte a una perquisizione o a un sequestro di oggetti alla condizione che l'infrazione che ha motivato la commissione rogatoria sia punibile tanto secondo la legge della Parte richiedente quanto secondo quella della Parte richiesta, questa condizione va considerata soddisfatta nei confronti dei reati fiscali quando l'infrazione è punibile secondo la legge della Parte richiedente e corrisponde a un'infrazione di medesima natura secondo la legge della Parte richiesta.
2. La domanda non potrà essere respinta per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi o di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.

¹ Dal testo originale francese

Titolo II

Art. 3

La Convenzione si applicherà anche:

- a) alla notificazione di atti volti all'esecuzione di una pena, all'esazione di una multa o al pagamento delle spese di procedura;
- b) alle misure concernenti la sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione, la liberazione condizionale, il rinvio dell'inizio d'esecuzione della pena o la sua interruzione.

Titolo III

Art. 4

L'articolo 22 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare il paragrafo 2 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:

«2. Inoltre, ogni Parte Contraente che ha dato gli avvisi di cui sopra, farà pervenire alla Parte interessata, dietro sua richiesta e in singoli casi, copia delle sentenze e delle misure in questione, come pure ogni altra informazione in merito, onde permetterle di esaminare se queste richiedano misure sul piano interno. Questa comunicazione avverrà tra i Ministeri di Giustizia interessati.»

Titolo IV

Art. 5

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Art. 6

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Art. 7

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i tenitori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8

Le riserve espresse da una Parte Contraente su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questa Parte non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni fatte in virtù dell'articolo 24 della Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:
 - a. di non accettare il Titolo I, o di accettarlo solo per quanto concerne certi reati o categorie di reati previsti nell'articolo 1, o di non eseguire commissioni rogatorie volte a una perquisizione o a un sequestro d'oggetti in materia di reati fiscali;
 - b. di non accettare il Titolo II;
 - c. di non accettare il Titolo III.
3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.
5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 9

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano un disciplinamento più dettagliato da parte di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti Contraenti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

Art. 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 11

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma del presente Protocollo;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 5 e 6;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7;
- e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8;
- f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
- g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8;
- h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti

(Seguono le firme)